amministrazioni che operano nel settore della difesa nazionale, della sicurezza pubblica e della giustizia, limitatamente agli ambiti di rispettiva competenza.

Le molteplicità degli istituti di previdenza ed i numerosi interventi del legislatore fanno sì che le problematiche riguardanti questa materia sono numerose ed eterogenee.

Altrettanto numerose le tematiche trattate che spaziano dal diritto di usufruire degli interessi legali, al riconoscimento della causa di servizio, alla concessione dell'equo indennizzo, al riconoscimento della pensione di invalidità ed ai ritardi nella definizione della liquidazione delle relative competenze.

Tali questioni, seppure poco interessanti sotto il profilo teorico, permettono all'interessato, se definite positivamente, e nella maggior parte dei casi lo sono, di ottenere quanto dovuto.

4° Interventi Effettuati

Nel corso dell'anno 2004 le nuove richieste d'intervento formalizzate in fascicoli sono state 253, le pratiche archiviate 187 (**Ancona** 81 – **Ascoli Piceno** 39 – **Macerata** 28 – **Pesaro Urbino** 17 – Altre **Regioni** 22) mentre cospicuo è stato pure il lavoro per la trattazione di pratiche precedenti non definite; in taluni casi sono stati disposti interventi "ex officio" attraverso anche l'esame della rassegna stampa messa a disposizione dagli organi regionali.

Il dato suddetto non include le ulteriori istanze ritenute non ricevibili nonché le tante richieste che, in via informale, i cittadini hanno fatto pervenire per ottenere informazioni e consigli.

Va qui ricordato ulteriormente che nessuna Amministrazione provinciale e pochissimi Comuni nella Regione (circa 20) hanno provveduto ad istituire il Difensore Civico e tale situazione ha contribuito ad ulteriori e notevoli interventi dell'Ufficio presso le Amministrazioni comunali e provinciali per questioni non rientranti nella sua stretta competenza istituzionale.

Infatti anche se l'Ente Locale non ha previsto l'istituzione del Difensore Civico, l'organo regionale non ha opposto alcun rifiuto al cittadino e in certo qual modo si è così ritenuto competente, in via informale e surrogatoria, ad esplicare i propri interventi, assumendo in pratica una funzione di supplenza, problema questo le cui molteplici implicazioni politiche, istituzionali ed organizzative dovrebbero essere valutate possibilmente risolte con scelte legislative, statutarie e regolamentari.

Implicazioni tra le quali primeggia la considerazione che non sarebbe lecito al Difensore Civico Regionale "capire" una (non) scelta dell'Amministrazione locale.

In sintesi e sul piano concreto, nessun cittadino che si è rivolto a questo Ufficio è rimasto privo di una qualche forma di assistenza.

Al di là dei compiti istituzionali, il Difensore Civico ha, e da sempre, fornito all'interlocutore attività di consulenza ed assistenza attraverso la quale si è in pratica supplito a quelle attività di difesa civica che gli Enti locali non hanno previsto e disciplinato, ma sempre evitando confusioni istituzionali.

Va quindi sottolineato come amministratori e funzionari di Enti Locali hanno sempre puntualmente corrisposto alle richieste dell'Ufficio facilitandone così il lavoro.

Le richieste di intervento, collegate a regolari domande presentate da cittadini, ha rappresentato ovviamente l'attività più impegnativa per l'Ufficio, in termini di acquisizione di documentazione, di ricerca legislativa e normativa, redazione della relativa corrispondenza e di contatti con gli stessi interessati.

Ha molto impegnato l'Ufficio anche l'attività di consulenza, di interventi telefonici con richieste di notizie sullo stato di pratiche giacenti presso gli Uffici più svariati, con conseguenti sollecitazioni per una rapida definizione del procedimento. A questa attività va anche collegata, come già riferito, quella di chiarimenti e consigli dati ai cittadini, i quali, in tal modo, hanno rinunciato a proporre questioni a volte infondate, a presentare ricorsi giurisdizionali o formali

all'Ufficio che avrebbero ovviamente dato luogo a scambi di corrispondenza dispendiosi sul piano operativo.

E' quest'ultima una azione di cui non si conserva documentazione cartacea, ma che è la più proficua e la più gradita ai cittadini che, evitando incombenze burocratiche, ottengono una risposta immediata ad un loro problema, ad una loro attesa e, a volte, ad una pretesa risultata poi infondata e che hanno lasciato cadere per effetto dell'opera di convincimento esercitata dall'Ufficio.

Il che ha rafforzato la convinzione in ordine alla accentuazione in capo al Difensore Civico (che non deve essere uno sportello di ufficio reclami) di quelle attribuzioni che lo mettono in condizione di esercitare al meglio la sua funzione naturale di "mediatore" e di promotore di buona amministrazione e quindi non organo di amministrazione attiva, né di controllo né controparte della Pubblica Amministrazione.

Per tutte le suesposte considerazioni è quindi compito non facile riassumere e sistemare in modo organico e puntuale tutte le questioni trattate perché varia è la gamma delle situazioni per le quali è stato richiesto l'intervento dell'Ufficio: nelle pagine seguenti vengono così evidenziati, sia pure per sommi capi, alcuni dei settori che hanno maggiormente impegnato l'attività ed il personale dell'Ufficio.

AMBIENTE

Fra le questioni più rilevanti nel settore è opportuno citare preliminarmente la Legge Regionale 14/4/2004 n. 7 che ha come titolo "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale".

Trattasi di una legge di particolare importanza che interessa e disciplina la realizzazione di tutte le infrastrutture di maggiore rilievo.

L'Unione Europea, come noto, ha sollevato in materia rilievi a diverse Regioni Italiane per il mancato e puntuale recepimento delle direttive emanate in materia di VIA (valutazione di impatto ambientale) mentre nessuna osservazione è stata mossa nei confronti della Regione Marche e proprio per la emanazione della legge citata.

L'Ufficio è stato così messo nella possibilità di dare opportune e precise indicazioni giuridiche e risposte ai cittadini e alle associazioni ambientalistiche che si sono qui rivolte.

Di rilievo l'interessamento richiesto da parte di un comitato di cittadini che lamentava problematiche relative alla bonifica di un sito per la presenza di antenne radio - televisive non a norma.

L'Ufficio ha accertato che l'ARPAM, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, stava procedendo al monitoraggio del sito inquinato in piena sintonia con l'Amministrazione Comunale coinvolta e, quindi, è stato informato il comitato stesso sull'intervento effettuato.

Molto interessante ed importante si è rivelata una questione sollevata da diversi cittadini di un piccolo paese dell'anconetano che, costretti a convivere con una discarica malsana e maleodorante, addebitavano al Comune di non rispettare quanto deliberato in ordine ai tempi di chiusura della discarica.

Il Difensore Civico al riguardo ha svolto interessamento presso la Provincia, Ente che autorizza l'apertura e la chiusura delle discariche stesse, nonché il Comune che hanno provveduto a fornire alla cittadinanza le necessarie informazioni, in relazione anche ai tempi e modalità per ovviare agli inconvenienti segnalati.

Una questione molto delicata ha riguardato un cittadino che ha sollevato forti dubbi sulla regolarità di controlli ambientali ai fini di verificare il livello di inquinamento della falda acquifera presente nel sottosuolo nei pressi della Raffineria API.

L'ARPAM, prontamente informata da questo Ufficio, ha fatto presente che la questione era oggetto di indagine ARPAM-NOE coordinati dalla Procura della Repubblica di Ancona e di ciò è stato opportunamente informato il cittadino che aveva sollevato il problema.

Per quanto riguarda l'inquinamento acustico, si segnala il caso di un Comune della Riviera adriatica, che aveva provveduto a regolamentare l'emissione di suoni da parte di chioschi e di altri esercizi commerciali concedendo deroghe rispetto a quanto previsto dalla normativa, in contrasto con le previsioni contenute nella delibera della Giunta Regionale n. 896 del 24/6/2003, più restrittive rispetto alle deroghe concesse dalla stessa Amministrazione Comunale.

In pratica l'art. 2 della L. 447/95 stabilisce che i Comuni costieri possono derogare ai limiti prefissati durante il periodo estivo luglio - agosto e invece il Comune di cui si tratta aveva esteso la deroga anche al mese di settembre.

Il Difensore Civico ha sollevato la questione e il Comune ne ha riconosciuto la fondatezza e quindi l'errore in cui è incorso, anche se ha ritenuto di rappresentare che in quel periodo non si era svolta alcuna manifestazione che poteva aver prodotto l'inquinamento acustico.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Si registra quest'anno un indice pressoché stazionario delle istanze rivolte all'ufficio in materia di edilizia residenziale pubblica.

Anche nel corso del 2004, la casistica dei ricorsi ha evidenziato la costante presenza di un contenzioso tra i conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica e gli II.AA.CC.PP. provinciali, in merito all'interpretazione della normativa vigente, con particolare riferimento alle fattispecie della cessione in proprietà, dell'assegnazione e gestione di alloggi, ai sensi della Legge 560/1993 e della Legge Regionale n. 44/1997.

Le richieste di intervento più ricorrenti, pertanto, hanno riguardato la mancata assegnazione e la mancata cessione in proprietà dei suddetti edifici, dando luogo a controversie talvolta originate da un'interpretazione eccessivamente restrittiva dei relativi bandi e da un conseguente rigore nell'atteggiamento degli Istituti Autonomi Case Popolari, che di fatto tende a limitare fortemente la fruibilità nonché la funzione di carattere sociale cui la normativa in parola è deputata.

Di fronte alle problematiche sollevate, la linea di intervento dell'Ufficio è consistita nell'invitare gli organi istituzionali degli I.A.C.P. a riconsiderare benevolmente le situazioni prospettate, auspicando un riesame delle questioni, e manifestando altresì la disponibilità a concordare un incontro tra le parti interessate, anche con il coinvolgimento del Servizio regionale Edilizia Pubblica, al fine di ricercare le soluzioni più congrue alle esigenze prospettate.

Tra i casi più significativi, va segnalato il reclamo di un conduttore, residente ad Ancona, il quale si è visto escludere dalle procedure di alienazione dell'alloggio da lui occupato, con la motivazione che l'istanza era stata presentata fuori dei termini e per un alloggio diverso rispetto a quello di attuale residenza, conseguito a seguito della c.d. "mobilita' volontaria."

Nonostante i ripetuti inviti da parte dell'Ufficio di voler considerare la possibilità di un "subentro" nelle istanze, anche alla luce di una recente deliberazione di giunta regionale che prevede espressamente che "...Gli enti proprietari possono concedere agli assegnatari degli alloggi inseriti nel piano di vendita approvati, ulteriori termini per la presentazione delle domande...", il Consiglio di Amministrazione dell'Ente rimaneva fermo nelle sue posizioni iniziali, decidendo di non cogliere la possibilità offerta dalla delibera regionale, e di non concedere pertanto agli assegnatari, ulteriori proroghe ai termini fissati.

Sempre in merito alle cessioni di alloggi ERP, si segnala l'esposto fatto pervenire da un comitato di assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in proprietà del Comune di Apiro, con il quale si contestava il proposito dell'Amministrazione comunale di alienare i suddetti immobili a prezzi diversi e più elevati rispetto a quelli previsti dalla Legge n. 560/93.

Come è noto il Difensore Civico Regionale non ha istituzionalmente una competenza diretta ad intervenire in atti di gestione comunale, pertanto, nel caso specifico ha provveduto a segnalare la questione al Servizio regionale Edilizia Pubblica affinché, nell'ambito della propria attività di vigilanza e controllo, potesse valutare la possibilità di agire direttamente.

A tal fine è stato richiesto apposito parere al Servizio Legislativo della Regione Marche che si è espresso in merito alla alienabilità di immobili ad uso abitativo di proprietà comunale, a prezzi di mercato.

Il citato parere escludeva espressamente tale possibilità per gli alloggi inclusi nel piano regionale di vendita e facenti parte del patrimonio indisponibile dell'ente locale, con la conseguenza che ad essi si sarebbero dovuti necessariamente applicare i più favorevoli criteri e le procedure della L. 560/93.

Nonostante l'inequivocabile orientamento espresso, l'Amministrazione comunale in parola non ha recepito tale indirizzo in considerazione del fatto che il Comune, proprio in virtù del principio di "autonomia" organizzativa e gestionale, non è tenuto all'osservanza di un parere di per sé non vincolante.

Tale circostanza ha precluso qualunque possibilità di esperire ulteriori interventi da parte dell'Ufficio.

In relazione a questo settore, si ritiene opportuno citare anche le ricorrenti segnalazioni pervenute dagli stessi I.A.C.P. provinciali che hanno prospettato inadempienze da parte dei Comuni rispetto agli obblighi previsti della Legge regionale 44/97, in particolare l'art. 76 avente ad oggetto l'affidamento della gestione del patrimonio immobiliare ERP di proprietà comunale, agli Istituti territorialmente competenti.

Questi ultimi, nel caso specifico, hanno richiesto al Difensore Civico di esercitare gli appositi poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 136 del D.Lgsl. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale prevede la nomina di un commissario *ad acta* nei confronti degli enti locali che "ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge."

La competenza del Difensore Civico regionale, prevista dall'art. 136 del T.U.E.L, è però venuta meno a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 15/6/2004, che ha comunque riconosciuto la legittimità dei poteri sostitutivi regionali nei confronti degli enti locali, nel rispetto di alcuni principi derivanti dall'esigenza di salvaguardare il valore costituzionale dell'autonomia degli enti stessi, ovvero nel senso che l'esercizio di tale potere deve necessariamente essere affidato ad un organo di governo della Regione.

Coerentemente con l'orientamento espresso dalla Consulta, il Servizio regionale Edilizia Pubblica ha recepito tale indirizzo, predisponendo una modifica alla legge regionale n. 44/97, tuttora in corso di approvazione, nel senso che la gestione degli alloggi in capo agli I.A.C.P. territorialmente competenti, non sarà più obbligatoria per gli enti proprietari del patrimonio ERP.

INTERVENTI EX LEGGE 241 DEL 1990

Provvedimenti Sostitutivi

La materia relativa all'accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22-25 della legge 241/1990, come noto particolarmente complessa, frequentemente si presta ad essere oggetto di ricorso da parte di cittadini che avanzano richieste di tutela per l'esercizio del relativo diritto, lamentando ritardi o generici dinieghi da parte delle pubbliche amministrazioni.

Le segnalazioni maggiormente ricorrenti, nell'anno 2004, hanno riguardato per lo più casi di mancate risposte a specifiche richieste di informazioni e chiarimenti su atti di competenza di Amministrazioni comunali o casi di rifiuto all'accesso ad alcuni di essi.

Premesso che il Difensore Civico Regionale, come già rilevato, non è un organo istituzionalmente preposto alla vigilanza sull'operato delle amministrazioni comunali, che peraltro dovrebbero, proprio in virtù del principio autonomistico, dotarsi di un proprio Difensore Civico Comunale (figura organizzativa espressamente prevista dalla normativa statutaria comunale), tuttavia è intervenuto ugualmente, con un'attività di mediazione consistente sia nel sollecito formale, che nell'interpellare anche telefonicamente gli uffici interessati.

Tale modalità operativa, in alcuni casi ha facilitato l'assunzione di informazioni e notizie utili, così contribuendo a risolvere positivamente i motivi di contenzioso con gli utenti, viceversa, in altri casi, come ad esempio quello di un cittadino che chiedeva l'esibizione di copie di alcune delibere, le Amministrazioni comunali hanno persistito nel rigettare le istanze, invocando la mancanza dei presupposti per l'esercizio del diritto di accesso stesso, ai sensi dell'art.22 della Legge 241/90 e dei rispettivi regolamenti comunali

("...interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, tutela di un interesse amministrativamente protetto e tutela procedimentale).

Effettivamente, in alcuni casi i ricorrenti non avevano titolo di avvalersi del suo esercizio.

Infatti, sebbene il diritto di accesso previsto dall'art.22 sia finalizzato ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e a favorirne lo svolgimento imparziale, lo stesso non può configurasi alla stregua di una forma di controllo generalizzato sull'attività amministrativa, con la conseguenza che la sua legitti mazione può essere consentita a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o i c.d. "atti endoprocedimentali" siano idonei a dispiegare i loro effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti.

Non sempre, peraltro, i ricorrenti possono qualificarsi "come parti interessate ai fatti" di cui si chiedono notizie o informazioni, ai sensi della L. 241/90.

Tuttavia un recente orientamento giurisprudenziale (sentenza Tar del Lazio 11/10/2004 n. 10675), ha in parte confutato questa impostazione, riconoscendo il diritto di accesso ai c.d. atti interni, ovvero "ai documenti rappresentativi della mera attività interna dell'amministrazione a prescindere dal fatto che essi siano stati o meno completamente utilizzati ai fini dell'attività con rilevanza esterna".

In conclusione, pur rimando ferma la possibilità di ricorso prevista all'art. 15 della Legge 24.11.2000, si può pacificamente affermare che, le Amministrazioni, in futuro, non potranno prescindere dai contenuti dell'indirizzo giurisprudenziale sopra menzionato, con la conseguenza che le motivazioni dalle stesse addotte, a sostegno di un diniego impugnato, si dovranno ritenere prive di valore.

Molti sono i cittadini che si sono rivolti all'Ufficio per vedere tutelati i propri interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in questo settore.

La mancanza di risposte certe o ancor di più la mancanza di risposte spinge infatti l'utenza a chiedere consulenza e appoggio dell'Ufficio, spesso per la

conoscenza o esibizione di meri atti di trasmissione o di atti pubblici che comunque rientrano nella legittima sfera di interessi di chi li richiede.

Rientra in tale tipologia la richiesta di un utente che alla scadenza della polizza di assicurazione si è visto rinnovare tacitamente la stessa per tre anni e quindi richiedere i relativi importi. La persona in questione aveva perso, causa un trasloco, alcune pagine del contratto iniziale con l'assicurazione e chiedeva prima di effettuare i pagamenti che gli fosse inoltrata una copia del contratto originario. Per tutta risposta la Società Assicuratrice ha inoltrato un bollettino di conto corrente con l'importo maggiorato della mora senza esaudire la richiesta.

Pur non rientrando il caso specificatamente nelle competenze del Difensore Civico Regionale, è stata richiesta alla società copia del contratto originale, facendo altresì notare che era interesse legittimo del contraente, avendolo smarrito, avere una copia del contratto originale; copia che è stata sollecitamente fatta pervenire all'ufficio.

Nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni i solleciti e gli interventi effettuati hanno prodotto ottimi risultati.

L'Università degli Studi di Macerata, a seguito di una selezione per assunzioni a tempo determinato, aveva formulato una graduatoria di aspiranti.

Una concorrente, essendo stata dichiarata "non idonea" poiché aveva conseguito il punteggio di 69/100, (punteggio minimo per l'idoneità 70/100) aveva richiesto alla segreteria dell'Ateneo di conoscere i criteri di giudizio utilizzati dalla Commissione nonché i verbali della prova di selezione.

Dopo un primo diniego ritenuto "non motivato" a seguito intervento del D.C.R. che richiedeva per l'interessata l'esibizione dei verbali "solo per la parte di propria pertinenza", l'Università la invitava a recarsi presso l'URP per prendere visione ed eventualmente estrarne copia riconoscendole in tal modo l'esercizio del diritto di accesso agli atti.

Analoga situazione si è verificata con la stessa Amministrazione Universitaria in merito alla esclusione di un candidato dall'esame finale della Scuola di Specializzazione per le professioni legali.

Il provvedimento redatto dall'Università di Macerata era motivato dal fatto che era stato superato il monte ore di assenze massime previste dal regolamento.

Attraverso l'intervento avanzato da questo Ufficio è stata accolta la richiesta e i documenti sono stati consegnati all'interessato.

Più lungo e più complesso è stato l'intervento teso ad ottenere la documentazione amministrativa relativa ad una lottizzazione.

La lottizzazione era avvenuta a seguito di alienazione a mezzo asta pubblica di terreni di proprietà di una ex ASL e pertanto erano parti in causa la Regione, il Comune e l'ex ASL.

Interessati a conoscere tutti gli atti erano i proprietari dei terreni confinanti con la predetta lottizzazione che avevano visto porre delimitazioni anche su particelle catastali di loro proprietà.

Attraverso gli Uffici del Catasto, del Comune, della Regione e della ex ASL è stato possibile ricostruire tutta la documentazione che aveva portato alla redazione del bando e quindi alla alienazione dei terreni il cui ricavato sarebbe servito per il completamento dei lavori del plesso ospedaliero cittadino.

Copia della documentazione con le relazioni effettuate dai vari Enti è stata consegnata ai proprietari interessati.

A seguito di selezione pubblica per assunzione a tempo indeterminato presso l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Umberto I – Lancisi – Salesi" sono state riscontrate alcune irregolarità nello svolgimento delle prove pratiche di selezione.

I candidati ammessi alla prova pratica si sono trovati a dover compilare un questionario con domande a risposta multipla.

Le numerose richieste di spiegazioni presentate dagli interessati sono rimaste sempre inevase da parte degli Uffici Amministrativi dell'Azienda Ospedaliera in quanto gli stessi ritenevano non motivate le richieste di accesso agli atti.

Poiché gli esclusi dalla prova "pratico-attitudinale" stavano valutando la possibilità di un ricorso al TAR per invalidare l'intera selezione e dovevano essere in possesso della documentazione relativa alle procedure concorsuali in particolar modo il "regolamento concorsuale" dell'Azienda Ospedaliera, nonché le leggi e i regolamenti di riferimento era necessario che quanto richiesto fosse fornito quanto prima essendo, ai sensi della Legge 241/90, trascorsi più di trenta giorni senza risposta.

L'intervento di questo Ufficio è servito ad ottenere, oltre a quanto richiesto, delucidazioni anche in merito all'operato della Commissione.

INTERVENTI SISMA

Nel corso dell'anno 2004, rispetto agli anni passati, si è registrata una sensibile riduzione delle richieste di intervento del Difensore Civico riguardo al settore del sisma, certamente in virtù del fatto che la ricostruzione si sta avviando alla sua fase conclusiva, ma soprattutto a conferma della corretta e trasparente applicazione della legge n° 61/98 avente ad oggetto "...ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi" e delle relative delibere regionali di attuazione, che disciplinano procedure e modalità operative di concessione dei contributi per la ricostruzione.

Le segnalazioni più ricorrenti hanno avuto ad oggetto presunte irregolarità, ritardi ed omissioni di controllo, con particolare riferimento a mancati sopralluoghi tecnici da parte delle amministrazioni comunali competenti per la fase di accertamento e controllo sull'entità del danno.

Data la complessità delle problematiche correlate alla ricostruzione, anche quest'anno l'Ufficio si è attivato attraverso trasferte periodiche presso il comune di Macerata, agendo in sinergia con il Difensore Civico comunale.

Il ricevimento ed il colloquio diretto con i cittadini, infatti, anche alla luce delle esperienze passate, si è rivelato un efficace sistema di avvicinamento della popolazione ai diversi livelli amministrativi, competenti nella gestione della ricostruzione, promuovendone di fatto la partecipazione.

Come già sperimentato, l'intervento del Difensore Civico è consistito nell'accertamento del regolare svolgimento dell'iter procedurale diretto alla concessione dei finanziamenti, grazie alla fattiva collaborazione dei servizi regionali competenti, quali L'Ufficio di coordinamento per gli interventi di ricostruzione post-terremoto ed il Centro Operativo di Muccia e Fabriano, che hanno consentito all'Ufficio di corrispondere in modo puntuale e dettagliato alle

istanze dei ricorrenti, attingendo alla fonte le relative notizie richieste, sia attraverso una formale corrispondenza, sia attraverso contatti diretti con i funzionari a ciò preposti.

Nei casi in cui sono state contestate presunte omissioni di controllo, l'interessamento dell'Ufficio si è concretizzato nella specifica richiesta, alle amministrazioni comunali, di espletare appositi sopralluoghi tecnici presso gli edifici colpiti dal sisma, ciò al fine di verificare l'esistenza e l'entità dei danni lamentati.

Dagli esiti delle verifiche, spesso è risultata l'insussistenza del nesso di causalità tra il sisma e il danno, trattandosi di danneggiamenti talvolta preesistenti, evenienza che esclude qualunque presupposto di ammissibilità delle istanze di finanziamento.

In altri significativi casi di esclusione dai contributi, il Difensore Civico ha svolto un ruolo di mediazione nonché di sensibilizzazione dei competenti uffici regionali, diretto a valutare la possibilità di un riesame delle istanze non ammesse ai suddetti benefici, anche in considerazione dell'operatività di appositi provvedimenti di "riapertura dei termini" adottati dall'Amministrazione regionale al fine di ponderare situazioni particolari di soggetti che non potevano oggettivamente presentare la domanda entro le scadenze fissate.

In un caso è risultato che la documentazione prodotta dal ricorrente non risultava corredata dei requisiti necessari per l'accesso ai citati provvedimenti di "riapertura dei termini", con la conseguenza che il caso specifico non risultava riesaminabile.

Un altro intervento si è invece concluso positivamente, dal momento che l'istanza oggetto di interessamento da parte dell'Ufficio, a seguito di istruttoria, è risultata essere in possesso dei requisiti minimi previsti dal citato provvedimento di "riapertura dei termini".

EX DIPENDENTI DI

UFFICI PERIFERICI DELLO STATO

Questioni pensionistiche

I dipendenti pubblici incontrano notevoli difficoltà nel vedere applicate, da parte delle Amministrazioni di appartenenza, sentenze a loro favorevoli.

In particolare la sentenza della Corte Costituzionale n. 439 del 23.12.1994 sancisce l'illegittimità dell'art. 1 comma 2 quinquies del D.lg. 384/92 nel senso che la decorrenza economica e giuridica di una pensione devono coincidere.

Alcuni dipendenti del Ministero della Pubblica Istruzione, pur essendo stati collocati in quiescenza in data 01.09.93, non avevano percepito per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre alcun emolumento.

L'intervento espletato ha consentito l'applicazione di tale sentenza facendo recuperare agli stessi sia le somme non percepite relative agli ultimi quattro mesi del 1993 sia i 4/12 di tredicesima oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria nel frattempo maturati.

Nel caso di un alto ufficiale dell'esercito, non essendo l'Amministrazione della Difesa settore di competenza del Difensore Civico, è stato consigliato allo stesso di presentare alla Corte dei Conti, ricorso per ottenere l'applicazione dei principi di cui alla sentenza predetta.

Le vertenze tra i dipendenti di Ministeri e l'Amministrazione Centrale per l'applicazione dei benefici della Legge 312/80 si sono concluse quasi tutte con esito favorevole per i dipendenti ed alcuni Ministeri, in presenza di ricorsi giurisdizionali, hanno dovuto procedere al pagamento degli arretrati nonché degli interessi e rivalutazione monetaria.